



PARTE SPECIALE Z
D.LVO 10 MARZO 2023 N. 24
DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE
SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI

Indice:

- 1 - Scopo ed ambito di applicazione
- 2 - Riferimenti normativi
- 3 - Definizioni
- 4 - Responsabilità
- 5 - Modalità operative

N. REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
0	30/01/19	Adozione del documento
1	15/12/23	Aggiornamento ex D.lgs. 10 marzo 2023 nr. 24

Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente riservate e non è ammessa alcuna riproduzione totale o parziale senza autorizzazione da parte del Direttore Generale della A.T.A.P. Spa.

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	EDIZIONE	REVISIONE
AM/DG/DL	ODV	CDA	Numero: 2 Data: 07/04/15	Numero: 1 Data: 15/12/23

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento (nel seguito anche "la procedura") è adottato ai sensi del D.lgs. n. 24 del 10/03/2023, in recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/10/2019, nonché ai sensi della Legge 179 del 30 novembre 2017 e della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, al fine di disciplinare le modalità di trasmissione ad ATAP S.p.A. delle segnalazioni di comportamenti illeciti (nel seguito anche "Illeciti"), la gestione delle stesse e le forme di tutela che devono essere garantite ai Segnalanti (nel seguito anche "Whistleblower"), e agli altri soggetti individuati dal Decreto 24/2023.

Sono escluse pertanto dalla disciplina della presente Procedura, le segnalazioni aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze di carattere personale del Segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con superiori gerarchici o colleghi.

Ferma restando l'attenzione e la riservatezza nella gestione delle segnalazioni pervenute che ATAP intende perseguire a garanzia di tutti i soggetti rientranti nel perimetro di coloro che devono essere protetti per le segnalazioni effettuate, le tutele previste nel presente documento si applicano, a termini di legge, esclusivamente ai soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- ai dipendenti di ATAP ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (esempio: lavoratori a tempo determinato, part time, lavoratori somministrati, lavoratori con contratto di apprendistato, ecc), nonché lavoratori con contratto di prestazione occasionale;
- ai lavoratori autonomi e collaboratori che prestano la loro attività lavorativa presso ATAP, ivi compresi i soggetti con rapporto di lavoro autonomo disciplinati dal Titolo III del Libro V del codice civile, inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 del codice civile, i rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale nonché gli altri rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa per ATAP;
- tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la loro attività presso ATAP;
- Azionisti di ATAP che siano persone fisiche;
- Consiglieri di amministrazione, persone facenti parte del Collegio sindacale, revisori, appartenenti all'Organismo di vigilanza in vigore ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Per tutti i suindicati soggetti le tutele si applicano anche durante l'eventuale periodo di prova e, in ogni caso, anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico.

Oltre alle persone "segnalanti", ATAP si impegna, sempre a termini di legge, a garantire le tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 anche ai seguenti ulteriori soggetti:

- Facilitatore, ossia la persona, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo di ATAP, che eventualmente assiste il segnalante nel processo di segnalazione e la cui opera di assistenza deve essere mantenuta riservata;
- Persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo di ATAP (colleghi, ex colleghi, collaboratori) che siano legate al segnalante da uno stabile legame affettivo (convivenza o stabile rapporto di natura affettiva) o di parentela entro il quarto grado;
- Colleghi di lavoro che abbiano con il segnalante un rapporto abituale e corrente;
- Enti di proprietà del segnalante, sia in via esclusiva che in compartecipazione maggioritaria di terzi;
- Enti presso i quali il segnalante lavora, in particolare imprese fornitrici di lavori o beni e servizi, nonché Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante (Enti

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 1
Data: 07/04/15	Data: 15/12/23

che pur non essendo di proprietà del segnalante o Enti presso i quali lo stesso presta la propria attività lavorativa, intrattengano con quest'ultimo un significativo rapporto in ambito lavorativo, esempio clienti del segnalante professionista o collaboratore).

L'obiettivo del presente documento consiste, dunque, nello stabilire una procedura volta ad incoraggiare i soggetti su indicati (dipendenti, collaboratori, fornitori e loro dipendenti) a denunciare gli eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro seguendo le modalità indicate nel presente documento e, al contempo, a garantire loro un'efficace tutela mediante l'applicazione puntuale della presente procedura.

Parimenti ATAP, nel confermare il proprio impegno a prendere comunque in carico e trattare nell'ottica di garantire la massima riservatezza possibile tutte le segnalazioni pervenute, non sarà nelle condizioni di garantire al segnalante i medesimi livelli di riservatezza previsti nella presente procedura nel caso in cui lo stesso decida di effettuare la segnalazione in difformità dalle modalità previste nel presente documento.

Le tutele previste nella presente procedura non possono essere estese a quei soggetti che nel rendere la segnalazione non si rendano conoscibili (segnalazioni anonime), le segnalazioni anonime saranno pertanto trattate come segnalazioni ordinarie salvo il fatto che al segnalante, inizialmente anonimo, che venga successivamente identificato vanno comunque garantite le tutele che la norma prevede a fronte di eventuali misure ritorsive.

ATAP prenderà in considerazione comunque anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente procedura è redatta tenendo conto delle disposizioni contenute nelle seguenti fonti normative:

- D.Lgs. n. 24/2023;
- Legge n. 179/2017;
- Legge n. 190/2012; D.lgs. n. 231/2001;
- Delibera ANAC n° 311 del 12 luglio 2023.

3. DEFINIZIONI

Ove non diversamente specificato, i termini di seguito indicati hanno nella procedura il significato loro attribuito nelle seguenti definizioni:

- **ANAC**: indica l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- **Fornitore**: indica la persona fisica o giuridica che fornisce beni, servizi o collaborazione professionale alla Società.
- **Illecito** (o "Comportamento illecito" o "Condotta illecita"): indica qualsiasi azione/omissione posta in essere o anche solo tentata da dipendenti o membri degli Organi Sociali di ATAP in violazione delle normative nazionali e dell'Unione Europea, che possa arrecare danno (anche soltanto d'immagine) all'interesse pubblico o ledere l'integrità della Società.

Le predette condotte illecite devono, comunque, riguardare situazioni di cui il Whistleblower sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, di fornitura o del rapporto giuridico in corso con ATAP. La segnalazione deve, inoltre, essere il più possibile

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 1
Data: 07/04/15	Data: 15/12/23

circostanziata e non basata su meri sospetti o voci, al fine di consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche.

- **Legge 179/2017:** indica la Legge n. 179 emanata in data 30 novembre 2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".
- **Legge 190/2012:** indica la Legge n. 190 emanata in data 6 novembre 2012 - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e le successive modifiche e integrazioni.
- **D.Lgs. 231/2001:** indica il Decreto Legislativo n. 231 emanato in data 8 giugno 2001 - "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"
- **Registro obblighi riservatezza:** indica il registro in cui il RPCT annota tempestivamente i dipendenti, i membri degli Organi Sociali di ATAP o i soggetti terzi che sono venuti a conoscenza dell'identità del Segnalante, degli eventuali soggetti segnalati e del contenuto della Segnalazione. Nel predetto registro, per ogni Segnalazione, deve essere iscritto l'amministratore del sistema informatico di ATAP. Tali soggetti sottoscrivono, pertanto, un impegno alla riservatezza sulla base del fac-simile di modulo riportato nell'Allegato 2 alla presente Procedura.
- **Registro Segnalazioni:** indica il registro in cui il RPCT annota, all'atto del ricevimento della segnalazione che non sia stata inviata mediante utilizzo del canale informatico descritto al successivo paragrafo 5.1, le informazioni preliminari inerenti la stessa (data di ricezione della segnalazione, nominativo del Segnalante (se conosciuto), modalità di segnalazione, eventuali documenti allegati e breve riassunto dell'Illecito segnalato), assegnando a ciascuna Segnalazione un numero progressivo.
- **Segnalante o Whistleblower:** indica il soggetto (dipendente, consigliere, sindaco, lavoratore somministrato, professionista, consulente, collaboratore, tirocinante di ATAP) che effettua la Segnalazione al RPCT di ATAP o all'Autorità Giudiziaria o all'ANAC o effettua la divulgazione pubblica.
- **Altri soggetti tutelati:** indica gli altri soggetti che, pur non avendo effettuato in prima persona la segnalazione o la divulgazione pubblica, devono essere tutelati, al pari del segnalante, sia per quanto attiene la riservatezza della loro identità sia per quanto attiene alle possibili ritorsioni.
- **Persone coinvolte:** indica le persone fisiche o giuridiche menzionate nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persone alle quali la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- **Whistleblowing o Segnalazione:** indica la segnalazione di Comportamenti illeciti dei quali il Segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro o di fornitura.
- **Divulgazione pubblica:** indica l'atto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
- **Organi Sociali:** indica il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

4. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Rientrano nell'ambito delle tutele previste dalla presente procedura le segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce che contengano informazioni sulle violazioni, compresi i

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 1
Data: 07/04/15	Data: 15/12/23

fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di ATAP ricomprese nelle fattispecie di seguito riportate:

- Illeciti penali;
- Illeciti contabili;
- Illeciti civili;
- Illeciti amministrativi;
- Illeciti commessi in violazione della normativa UE, quali gli illeciti relativi ai settori dei contratti pubblici, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, salute pubblica, protezione consumatori, protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea o che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi o dei capitali (comprese le violazioni in materia di concorrenza e aiuti di stato, o di imposta sulle società);
- Violazioni che comportano la commissione dei reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- Violazioni del modello di organizzazione e gestione adottato da ATAP ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Inoltre le situazioni in cui si riscontrino comportamenti impropri da parte di un dipendente / amministratore di ATAP che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assume o concorre all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, può costituire, non più una violazione, ma un sintomo concreto di una possibile violazione fra quelle previste nell'elenco sopra riportato e come tale rientrante nel perimetro delle tutele qui previste.

Non potranno viceversa essere considerate meritevoli di tutela:

- le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci;
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse meramente personale della persona segnalante;
- le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose;
- discriminazioni tra colleghi;
- conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici;
- segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità di ATAP.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Inoltre è necessario che la segnalazione risulti il più possibile circostanziata al fine di consentire la piena comprensione dei fatti. A tale proposito è necessario che risultino chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

5. RESPONSABILITA'

Vengono di seguito riportate le responsabilità delle unità organizzative coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente Procedura.

- **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** (nel seguito anche "RPCT"):
 - a. esamina la Segnalazione ricevuta dal Whistleblower, effettuando apposite attività di verifica, anche con il supporto di propri collaboratori;

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 1
Data: 07/04/15	Data: 15/12/23

- b. compila, se necessario, il Registro Segnalazioni e il Registro obblighi riservatezza;
 - c. al termine delle attività di verifica, predispone e trasmette al Direttore Generale una relazione contenente le risultanze della predetta attività, ad eccezione del caso in cui la segnalazione riguardi il Direttore Generale; in tal caso la relazione viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione;
 - d. nel caso in cui la segnalazione risulti infondata o non sufficientemente circostanziata o non pertinente, archivia la segnalazione, a seguito di autorizzazione del Direttore Generale o del Consiglio di Amministrazione (qualora la segnalazione riguardi il Direttore Generale);
 - e. in presenza di una segnalazione fondata, inoltra la stessa ai soggetti competenti di cui al paragrafo 6.3 della presente Procedura;
 - f. aggiorna il Whistleblower circa le risultanze delle verifiche svolte mediante apposita comunicazione ai sensi di quanto previsto nel paragrafo 6.3 della presente procedura;
 - g. trasferisce tempestivamente all'Organismo di Vigilanza (nel seguito anche "OdV") di ATAP le segnalazioni aventi ad oggetto i reati ex D.Lgs. n. 231/2001 e violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nel seguito anche "MOG"), al fine dell'esecuzione delle verifiche di competenza. In presenza di casi dubbi, l'RPCT rappresenta all'OdV gli elementi essenziali della fattispecie di illecito segnalato, al fine dell'identificazione del soggetto/organo a cui compete la successiva attività di verifica, predisponendo un apposito verbale che viene archiviato a cura del RPCT;
 - h. riferisce annualmente al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza sulle Segnalazioni ricevute e sullo stato di avanzamento delle eventuali attività di verifica in corso, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al paragrafo 6.4 della presente procedura.
- **Direttore Generale:**
 - a. nel caso in cui la Segnalazione risulti fondata, attiva il processo disciplinare, anche mediante le articolazioni aziendali preposte; valuta ed assume gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti della Società;
 - b. autorizza il RPCT all'eventuale archiviazione della segnalazione, nel caso in cui la stessa risulti infondata o non sufficientemente circostanziata o non pertinente.
 - **Consiglio di Amministrazione:**
 - valuta unicamente le eventuali segnalazioni pervenute nei confronti del Direttore Generale e procede secondo quanto previsto nei 2 alinea precedenti a. e b., a seconda che la segnalazione risulti fondata o infondata.

6. MODALITA' OPERATIVE

6.1 Modalità di segnalazione – canali interni all'ATAP

Il Segnalante che intenda segnalare Condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o del rapporto di fornitura con la Società, deve attivare una comunicazione interna all'ATAP seguendo, in alternativa, uno dei sotto riportati canali:

1. inviare una comunicazione informatica mediante l'utilizzo della piattaforma denominata "WhistleblowingPA", messa a disposizione dalla società per consentire l'inoltro di segnalazioni anche a carattere anonimo, il cui utilizzo è reso possibile connettendosi al seguente indirizzo URL: <https://atapsabiella.whistleblowing.it/> oppure cliccando sull'apposito link presente sulla home page del portale internet di ATAP. L'utilizzo della suddetta piattaforma non richiede l'utilizzo, e pertanto nemmeno l'indicazione, dell'account di posta elettronica del soggetto segnalante, il quale, solo ove lo ritenga opportuno, potrà comunque rendere nota, fra le varie informazioni che riporterà nel corpo della segnalazione, anche la propria identità. Ad esito dell'inoltro della segnalazione, il segnalante riceve dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi. La segnalazione viene così indirizzata direttamente ed esclusivamente al RPCT di ATAP che potrà interloquire con il segnalante sempre

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 1
Data: 07/04/15	Data: 15/12/23

- mediante la suddetta piattaforma; il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo alla piattaforma mediante il proprio codice identificativo e visualizzare le informazioni che gli vengono rese note dal RPCT.
2. compilare e sottoscrivere il modulo "segnalazioni di condotte illecite" (Allegato 1 alla presente Procedura), pubblicato anche sul sito della Società nella sezione "Società Trasparente" – sottosezione "Altri contenuti", e inviarlo al RPCT con una delle seguenti modalità:
 - mediante **posta elettronica** all'indirizzo: responsabile.anticorruzione@atapspa.it. La presente casella di posta elettronica è accessibile esclusivamente al RPCT;
 - mediante **servizio postale**, con busta chiusa indirizzata al RPCT con la dicitura "Riservata personale". Il Segnalante può allegare alla Segnalazione i documenti che ritiene utili a circostanziare i fatti riferiti.
 3. segnalare **verbalmente** al RPCT le condotte illecite rilevate. In tal caso il RPCT redige un apposito processo verbale che viene firmato dal Segnalante e archiviato a cura del RPCT.

E' sempre necessario che il segnalante specifichi con chiarezza che vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

Nei casi sub. 2 e 3 sopra riportati, le segnalazioni, con indicazione degli eventuali documenti ad esse allegati, sono oggetto di apposita protocollazione da parte del RPCT in un registro riservato ("Registro Segnalazioni"). Nel caso sub 1 invece la piattaforma consente di gestire sia una protocollazione delle segnalazioni ricevute sia una archiviazione ordinata di tutte le comunicazioni di aggiornamento intervenute.

Il RPCT mantiene riservata l'identità del Segnalante in ogni fase (dalla ricezione alla successiva gestione della Segnalazione). Sul punto si rinvia per approfondimenti al paragrafo 6.4 della presente Procedura.

- Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT, il Segnalante comunica tali condotte illecite direttamente all'**ANAC**, utilizzando le modalità di segnalazione previste dalla predetta autorità.

6.2 Responsabilità del Segnalante

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa (ai sensi dell'art. 368 del Codice Penale) o diffamatoria (ai sensi dell'art. 595 del Codice Penale), e la responsabilità civile nei casi di dolo e colpa grave (ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile).

Il Segnalante può, inoltre, essere oggetto di provvedimento disciplinare nel caso di invio al RPCT di segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il soggetto denunciato o altri soggetti e in ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentale del Whistleblowing.

6.3 Gestione della Segnalazione

La gestione e la verifica della fondatezza della segnalazione è affidata al RPCT.

Ricevuta la segnalazione, il RPCT:

- registra la stessa nel Registro segnalazioni;
- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- dà corretto seguito alle segnalazioni ricevute iniziando le attività di verifica, che devono concludersi entro massimo 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della segnalazione;
- Fornisce riscontro alla persona segnalante.

Nell'ambito delle attività di verifica il RPCT può:

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 1
Data: 07/04/15	Data: 15/12/23

- se indispensabile per ottenere ulteriori informazioni o chiarimenti, audire il Segnalante (se conosciuto), avendo cura di adottare tutte le cautele per preservare la riservatezza e verbalizzando le dichiarazioni ricevute, nel caso utilizzando anche il canale informatico se attivato dallo stesso segnalante;
- acquisire la documentazione dai responsabili di unità organizzative della Società con riferimento all'illecito segnalato, mantenendo sempre riservata l'identità del Segnalante (se conosciuta), tutelando la riservatezza di eventuali soggetti segnalati e, per quanto possibile, del contenuto della Segnalazione;
- audire persone che possono fornire informazioni utili, mantenendo sempre riservata l'identità del Segnalante (se conosciuta), tutelando la riservatezza di eventuali soggetti segnalati e, per quanto possibile, del contenuto della Segnalazione e verbalizzando le dichiarazioni ricevute.

Le attività di verifica tuttavia non sono volte ad accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né a svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente, si svolgono viceversa al fine di stabilire se la segnalazione sia ammissibile e abbia una certa fondatezza.

Nell'esecuzione delle predette verifiche, il RPCT può avvalersi di collaboratori che sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e responsabilità a cui è sottoposto il RPCT.

A tal proposito i collaboratori del RPCT sono tenuti a mantenere riservata l'identità del Segnalante e tutelare la riservatezza degli eventuali soggetti segnalati e del contenuto della Segnalazione. Il mancato rispetto di tali obblighi di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, con applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Codice Disciplinare aziendale, fatte salve ulteriori responsabilità previste dalla legge.

Al completamento dell'attività di verifica il RPCT predispone una relazione, mantenendo riservata l'identità del Segnalante, che trasmette al Direttore Generale o al Consiglio di Amministrazione (esclusivamente nel caso in cui la Segnalazione riguardi il Direttore Generale), in cui vengono fornite le seguenti informazioni:

- Illecito segnalato;
- iter di verifica svolto;
- fondatezza o meno della segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata, suggerisce le eventuali azioni da attuare per la gestione dell'illecito e i presidi da implementare per prevenire in futuro il compimento di illeciti della stessa specie.

Nel caso in cui la segnalazione risulti palesemente infondata o non sufficientemente circostanziata o non pertinente, il RPCT propone al Direttore Generale l'archiviazione della stessa. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Direttore Generale, l'RPCT invia la proposta di archiviazione al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale o il Consiglio di Amministrazione qualora non concordino con la proposta di archiviazione:

- se ritengono esaustiva l'istruttoria svolta dal RPCT, chiedono a quest'ultimo di dare seguito alle segnalazioni previste;
- se ritengono necessaria ulteriore attività istruttoria, indicano al RPCT le tematiche da approfondire.

Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata il RPCT valuta a chi inoltrare la segnalazione, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, tra i seguenti soggetti:

- **Responsabile dell'unità organizzativa di riferimento** del soggetto che ha compiuto l'Illecito, laddove non vi siano ipotesi di reato, per l'acquisizione di elementi istruttori;
- **Direttore Generale** per l'attivazione del procedimento disciplinare e per l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari di competenza;

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 1
Data: 07/04/15	Data: 15/12/23

- **Consiglio di Amministrazione** nel caso in cui la segnalazione riguardi il Direttore Generale, per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza. Insieme alla segnalazione viene trasmessa la sopra citata relazione predisposta dal RPCT;
- **Autorità giudiziaria ordinaria o ANAC o Corte dei Conti**, per i profili di rispettiva competenza, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto a cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ai soggetti interni ad ATAP sopra citati, il RPCT inoltra solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti da cui sia possibile risalire all'identità del Segnalante. I soggetti interni alla Società, a loro volta, informano il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di loro competenza.

Nel caso in cui la segnalazione ricevuta dal RPCT attenga ai **reati ex D.Lgs. n. 231/2001 e alle violazioni del MOG**, quest'ultimo la trasmette tempestivamente, per competenza, all'Organismo di Vigilanza, informando il Segnalante, previa comunicazione al Direttore Generale o al Consiglio di Amministrazione (qualora la Segnalazione riguardi il Direttore Generale).

In presenza di casi dubbi, il RPCT rappresenta all'OdV gli elementi essenziali della fattispecie di illecito segnalato, al fine dell'identificazione del soggetto/organo a cui compete la successiva attività di verifica, predisponendo un apposito verbale che viene archiviato a cura del RPCT. Procede successivamente al trasferimento della segnalazione all'OdV nel caso in cui sia accertata la competenza dello stesso al trattamento della segnalazione. Al termine dell'iter istruttorio il RPCT, e comunque entro 3 mesi dalla data di ricezione della segnalazione, informa il Segnalante circa l'esito dello stesso, mediante:

- apposita comunicazione da inoltrare al segnalante obbligatoriamente mediante utilizzo della piattaforma informatica di cui al punto 1 del paragrafo 5.1. in tutti i casi in cui il segnalante abbia utilizzato tale canale di informazione e non abbia nel frattempo autorizzato l'utilizzo di modalità differenti;
- comunicazione interna (avendo cura di mantenere riservato il nominativo del Segnalante), sottoscritta per ricevuta dal Segnalante e archiviata a cura del RPCT, nel caso in cui il Segnalante sia un dipendente o lavoratore somministrato o stagista di ATAP;
- tramite PEC nel caso in cui il Segnalante sia un soggetto esterno a ATAP (Fornitori, collaboratori o dipendenti dei Fornitori) o utilizzando altra modalità coerente con i recapiti disponibili del Segnalante, archiviando copia della Segnalazione trasmessa.

Infine, con cadenza annuale, il RPCT invia al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, all'Organismo di Vigilanza e al Direttore Generale un report contenente l'elenco delle segnalazioni ricevute, lo stato di avanzamento delle verifiche in corso e l'esito di quelle concluse, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al paragrafo 5.4 della presente Procedura.

Segnalazione anonima - La garanzia di riservatezza e la tutela del Segnalante descritte in dettaglio nei successivi paragrafi della Procedura (paragrafo 6.4.) presuppongono che quest'ultimo renda nota la propria identità.

Tuttavia il RPCT è tenuto a prendere in considerazione, protocollare ed esaminare (sulla base di quanto previsto, ove applicabile, nel precedente paragrafo 6.3 della presente Procedura) anche le Segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ovvero siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli al contesto di rapporto di lavoro di ATAP (a titolo esemplificativo: indicazione di nominativi, riferimento a specifiche unità organizzative, riferimento a eventi particolari).

6.4 Tutela del Segnalante

L'identità del Segnalante, se nota, viene protetta in tutte le fasi della presente Procedura, ad eccezione delle ipotesi previste per legge. La predetta identità non può, pertanto, essere

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 1
Data: 07/04/15	Data: 15/12/23

rivelata dal RPCT e/o da coloro che, a qualunque titolo, vengano a conoscenza della stessa o siano coinvolti nel processo di accertamento della Segnalazione, senza espresso consenso del Segnalante.

Al riguardo, i predetti soggetti sottoscrivono un impegno formale alla riservatezza con riferimento al singolo Segnalante, sulla base del fac-simile riportato nell'Allegato 2 alla presente Procedura, che viene archiviato a cura del RPCT.

Il RPCT compila, inoltre, per ogni Segnalante il Registro obblighi riservatezza in cui riepiloga i nominativi dei soggetti che sono a conoscenza dell'identità del Segnalante, degli eventuali soggetti segnalati e dell'oggetto della Segnalazione.

L'obbligo di riservatezza sull'identità del Segnalante vale anche nei confronti del Direttore Generale, degli Organi Sociali della Società e viene garantita anche nel momento in cui la Segnalazione venga eventualmente inoltrata a soggetti terzi.

La violazione della tutela della riservatezza del Segnalante è fonte di responsabilità disciplinare a cui si applicano le sanzioni disciplinari previste dal Codice Disciplinare aziendale, fatte salve ulteriori responsabilità previste dalla legge.

La presente tutela non opera nel caso di invio della Segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Per quanto concerne l'attivazione di un procedimento disciplinare a seguito dei fatti segnalati dal Segnalante si precisa che:

- l'identità dello stesso non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- nel caso in cui la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile solo con il consenso preventivo del Segnalante alla rivelazione della sua identità.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza della segnalazione e delle informazioni raccolte, il RPCT conserva i dati e i documenti in formato cartaceo in apposito luogo chiuso a chiave e utilizza, nel caso di archiviazione di dati in formato elettronico, un'apposita partizione del server accessibile e consultabile solo dallo stesso e da eventuali collaboratori abilitati all'accesso con criptazione dei dati e dei documenti in esso archiviati. Nel caso di archiviazione dei dati in formato elettronico è richiesta la modifica periodica della password. Tutti i dipendenti di ATAP interessati nella gestione delle segnalazioni devono attenersi, per il trattamento dei dati contenute nelle stesse, alle prescrizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Infine, la segnalazione di condotte illecite è sottratta all'accesso agli atti previsto dall'art. 22 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 nonché all'accesso di cui all'art. 2-undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, la predetta segnalazione non può essere oggetto né di visione né di estrazione di copia.

6.5 Modalità di segnalazione – canale esterno ANAC

L'accesso al canale esterno di segnalazione è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste per norma di legge.

Il segnalante pertanto può effettuare una segnalazione mediante il canale esterno solo se, al momento della sua presentazione:

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 1
Data: 07/04/15	Data: 15/12/23

1. il canale interno non è attivo o anche se attivato non è conforme a quanto previsto dalla normativa di legge;
2. il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere, sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che se effettuasse una segnalazione interna:
 - o alla stessa non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto. Ad esempio nel caso in cui vi sia il fondato timore che non sarebbe svolta alcuna attività a causa di un accordo tra chi riceve la segnalazione (RPCT) e la persona coinvolta nella violazione; o a seguito dell'occultamento o distruzione di prove di condotte illecite di cui il segnalante sia a conoscenza; oppure nell'ipotesi in cui il RPCT sia in conflitto di interessi perché la segnalazione lo riguarda direttamente, come segnalato, oppure come segnalante;
4. o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione. Ad esempio nel caso in cui il segnalante ha fondato timore di poter subire una ritorsione in ragione di situazioni ed eventi che si sono già verificati (come nel caso in cui al segnalante sia stata già prospettata l'evenienza di subire un pregiudizio in caso di segnalazione oppure lo stesso sia a conoscenza di precedenti ritorsioni o violazioni dell'obbligo di riservatezza);
5. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Ad esempio nel caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

La segnalazione esterna viene acquisita da ANAC mediante i canali appositamente predisposti. Si tratta di:

- Piattaforma informatica;
- Segnalazioni orali;
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

La piattaforma informatica utilizza, sia per le segnalazioni che per le comunicazioni di ritorsioni, dei meccanismi di crittografia che meglio garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "*whistleblowing*" all'interno del quale sono reperibili tutte le informazioni di dettaglio in merito alle modalità di attivazione, gestione di ogni singolo canale messo a disposizione dall'Autorità con i relativi livelli di tutela.

6.5.1. Le ritorsioni

Al fine di garantire che in caso di ritorsione effettuata nei confronti dei segnalanti e/o nei confronti degli altri soggetti elencati agli alinea di cui al punto 1 del presente documento le tutele previste dalla normativa di legge a favore degli stessi soggetti su indicati siano pienamente applicate, i soggetti suindicati devono inviare le proprie segnalazioni in merito alla ritorsione subita esclusivamente all'ANAC e a nessun altro soggetto pubblico o privato.

La ritorsione può essere anche solo tentata o minacciata.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni è tuttavia subordinata ad alcune condizioni e requisiti:

- Il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione della norma;

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 1
Data: 07/04/15	Data: 15/12/23

- la segnalazione o la divulgazione pubblica devono essere effettuate utilizzando i canali e secondo le modalità previste dalla normativa di legge;
- è necessario che esista un nesso, uno stretto collegamento tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite, è quindi necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione;
- non sono sufficienti invece i meri sospetti o le "voci di corridoio".

Per godere della tutela non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

6.6 Modalità di segnalazione – la divulgazione pubblica

La normativa introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone quali i social media.

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dalla norma di legge affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute.

Pertanto, la protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorre una delle seguenti condizioni:

1. a una **segnalazione interna**, a cui ATAP non abbia dato riscontro nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento), abbia fatto seguito una **segnalazione esterna ad ANAC** la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna);
2. la persona ha **già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC** la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna);
3. la **persona effettua direttamente una divulgazione pubblica** in quanto ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;
4. la **persona effettua direttamente una divulgazione pubblica** poiché ha fondati motivi – nei termini sopra precisati - di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il **rischio di ritorsioni** oppure possa **non avere efficace seguito** perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste per il *whistleblower*.

Laddove, invece, la divulgazione avvenga utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che non consente l'identificazione del divulgatore, la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima (cfr. § 2.2 della presente parte) e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata l'identità dello stesso, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 1
Data: 07/04/15	Data: 15/12/23



6.7 Denuncia all’Autorità giudiziaria

La normativa riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza. Qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dalla norma, ciò non lo esonera dall’obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

EDIZIONE	REVISIONE
Numero: 2	Numero: 1
Data: 07/04/15	Data: 15/12/23